

**CONDIZIONI GENERALI
CONTRATTO TEMPORANEO DI ORMEGGIO E
PRESTAZIONE DI SERVIZI**

In aggiunta alle disposizioni contenute nella Condizioni Particolari del Contratto, le Parti convengono ed accettano le seguenti Condizioni Generali.

INDICE

Sezione I - Disposizioni Generali

1. Definizioni
2. Oggetto del Contratto
3. Corrispettivi e pagamenti
4. Manleve
5. Regolamento e modifiche
6. Revoca della concessione

Sezione II - Diritto di Ormeggio

7. Dimensioni dell'Unità e modifiche del Posto Barca
8. Copertura assicurativa dell'Unità
9. Responsabilità e manleve relative all'Unità
10. Scadenza e riconsegna del Posto Barca
11. Effetti della risoluzione del Contratto sul Posto Barca e l'Unità

Sezione III - Diritto di Posteggio

12. Responsabilità e manleve relative all'Autovettura
13. Copertura Assicurativa Autovettura
14. Scadenza e riconsegna Posto Auto
15. Effetti della risoluzione del Contratto sul Posto Auto e l'Autovettura

Sezione IV - Calavele

16. Uso del Calavele e riconsegna
17. Responsabilità e manleve
18. Effetti della risoluzione del Contratto sul Calavele

Sezione V - Servizi

19. Somministrazione dei Servizi
20. Limitazione di responsabilità di CdF
21. Oneri e pagamenti

Sezione VI - Disposizioni Generali Finali

22. *Intuitu personae*
23. Gestione della Marina
24. Comunicazioni
25. Protezione dei dati personali
26. Interezza del Contratto
27. Legge applicabile e foro competente
28. Elezione di domicilio

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1.1. Ai fini del presente Contratto si intende per:

- **Autovettura:** l'autovettura che il Cliente parcheggerà presso il Posto Auto, ove previsto nel Contratto;
- **Cala Vele:** locale ad uso magazzino di pertinenza di taluni Posti Barca, ai sensi dell'art. 817 c.c.;
- **CdF o Cala del Forte:** Cala del Forte S.r.l, con sede in Sanremo 18038, Via Roma n. 166, REA IM-109594, cod. fisc. 12641330159;
- **Cliente o l'Utente:** la persona fisica o giuridica individuata nelle Condizioni Particolari;
- **Concessioni:** si intendono le concessioni demaniali marittime del Comune di Ventimiglia rep. 4701/2010 e rep. 4687/2010, della durata di anni 85 dal 10/03/2010, e Permesso di Costruire n. 42/2010 di cui è titolare CdF;
- **Contratto:** il presente accordo concluso tra CdF e l'Utente, disciplinato dalle Condizioni Particolari, dalle Condizioni Generali e dagli Allegati;
- **Marina:** il Porto turistico di Ventimiglia gestito da Cala del Forte s.r.l. a seguito di concessioni demaniali marittime del Comune di

Ventimiglia rep. 4701/2010 e rep. 4687/2010, della durata di anni 85 dal 10/03/2010, e Permesso di Costruire n. 42/2010;

- **Parti:** si intendono il Cliente e CdF, ove congiuntamente considerati;
- **Posto Auto:** si intende lo spazio destinato al Parcheggio di autoveicoli, ed appositamente delimitato, secondo il piano definitivo di viabilità che sarà sottoposto all'approvazione delle competenti autorità, come indicato nella Scheda Tecnica;
- **Posto Barca:** si intende lo spazio acqueo, all'interno della Marina, destinato all'Ormeggio di una imbarcazione, delimitato da bitte o anelli sul molo o pontile, da drappe, corpi e catenarie a mare, con eventuali boe o gavitelli, il tutto secondo il piano degli ormeggi che sarà sottoposto all'approvazione dell'autorità marittima, e comprensivo, laddove previsto, il Cala Vele di pertinenza, come indicati nella Scheda Tecnica;
- **Regolamento:** la somma di tutti i regolamenti che CdF si riserva di adottare, modificare ed aggiornare a suo insindacabile giudizio per disciplinare le modalità di ormeggio, le manovre, la viabilità, per garantire la sicurezza e la prevenzione incendi, la tutela dell'ambiente, dell'igiene e del decoro della Marina, per regolare l'uso dei servizi e delle utenze, lo smaltimento dei rifiuti, e quanto altro necessario, anche nel rispetto delle direttive impartite dalle Autorità, nonché il regolamento interno della Marina pubblicato sul sito web www.caladelforte.it ed il Regolamento provvisorio di sicurezza del porto di Ventimiglia adottato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ufficio circondariale marittimo di Sanremo, con ordinanza n. 36 del 14.10.2020;
- **Servizi:** la somma dei Servizi Generali e dei Servizi a Domanda Individuale;
- **Servizi Generali:** rada protetta; informazioni radio; informazioni meteorologiche; fanaleria; pulizia specchio acqueo dell'approdo; pulizia pontili e banchine; raccolta rifiuti solidi urbani; illuminazione e segnalazioni; approdo e assistenza al traffico; servizio di rimozione di oggetti o imbarcazioni non autorizzate che occupino abusivamente il posto barca o ne limitino la libera utilizzazione; altri servizi che potranno essere istituiti anche in futuro per la sicurezza ed efficiente utilizzazione della Marina e delle sue pertinenze ed accessori, a mare ed a terra;
- **Servizi a Domanda Individuale:** somministrazione di acqua potabile; somministrazione di energia elettrica; altri servizi, come telecomunicazioni e *wi-fi*, specificati nel Regolamento.
- **Unità:** si intende l'unità di diporto indicata nella Scheda Tecnica.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

- 2.1. Oggetto del Contratto è la concessione di CdF all'Utente de:
 - a. il diritto di ormeggio dell'Unità nel Posto Barca che si intende quale diritto personale di godimento non cedibile a terzi, neppure temporaneamente
 - b. il diritto uso dell'eventuale Cala Vele di pertinenza del Posto Barca, solo nel caso in cui espressamente previsto nelle Condizioni Particolari, che si intende quale diritto personale di godimento non cedibile a terzi, neppure temporaneamente;
 - c. il diritto di posteggio dell'Autovettura nel Posto Auto, solo nel caso in cui espressamente previsto nelle Condizioni Particolari, che si intende quale diritto personale di godimento non cedibile a terzi, neppure temporaneamente;
 - d. la fornitura dei Servizi Generali e dei Servizi a Domanda Individuale.

Art. 3 - Corrispettivi e pagamenti

- 3.1. Il corrispettivo spettante a CdF è indicato nelle Condizioni Particolari, che si intendono qui integralmente richiamate (di seguito "**Tariffa**"), che non include i Servizi a Domanda Individuale, disciplinati separatamente.
- 3.2. Il Cliente dovrà corrispondere la Tariffa a CdF nei tempi previsti nelle Condizioni Particolari.
- 3.3. Il pagamento della Tariffa e/o di quant'altro dovuto a CdF in virtù del Contratto non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni dell'Utente, per qualsiasi titolo e ragione.
- 3.4. Il mancato pagamento, anche parziale, degli importi dovuti a CdF, costituirà automaticamente il Cliente in mora, integrando gli estremi del grave inadempimento tale da legittimare CdF a chiedere la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. In ogni caso,

graverà sul Cliente l'obbligo di corrispondere il dovuto e l'eventuale risarcimento del danno.

- 3.5. In caso di ritardato pagamento, senza necessità di costituzione in mora, verranno addebitati al Cliente gli interessi di mora commerciali al tasso determinato ai sensi del D.lgs. 231/2002 e ss. mm, ai quali verranno aggiunte le eventuali altre spese sostenute da CdF.
- 3.6. In caso di mancato o parziale pagamento della Tariffa e/o dei Servizi a Domanda Individuale, Cala del Forte, fermo restando il suo diritto alla risoluzione del Contratto, potrà anche sospendere senza preavviso, la somministrazione dei Servizi fino ad avvenuto adempimento.

Art. 4 - Manleve

- 4.1. Resta espressamente inteso che, in nessun caso, CdF potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi ritardo o inadempimento delle obbligazioni previste dal presente Contratto per il caso in cui tale ritardo o inadempimento sia causato da eventi al di fuori di ogni suo ragionevole controllo che impediscano l'adempimento, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: mareggiate, trombe d'aria, alluvioni, incendi, fulmini, esplosioni, guerre, scioperi, richieste di organismi governativi, civili o militari, causa di forza maggiore, pandemie o caso fortuito, azioni od omissioni di qualsiasi autorità governativa e amministrativa.
- 4.2. CdF non avrà alcuna responsabilità sulle cose di proprietà del Cliente immesse nella Marina, né per infortuni, furti o danni a persone o cose che possano essere subiti dal Cliente e/o ai suoi beni nella Marina stessa.

Art. 5 - Regolamento e modifiche

- 5.1. Il Cliente si obbliga ad osservare e far osservare il Regolamento, che dichiara di aver letto, di averne ricevuto copia e di accettarne senza riserve ogni previsione, così come ne accetta sin d'ora eventuali successive modifiche.
- 5.2. Il Cliente si assume ogni responsabilità per i danni, anche causati a terzi, conseguenti alla violazione delle citate norme.
- 5.3. La mancata osservanza delle norme contenute nel Regolamento costituisce grave inadempimento e darà diritto a CdF alla risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del Contratto, senza indennizzo alcuno, salvo il risarcimento del danno.
- 5.4. Il Cliente prende atto che CdF potrà modificare, in qualunque momento, l'esatta posizione del Posto Barca o del Posto Auto, in osservanza a disposizioni che saranno impartite dalle autorità amministrative, o per esigenze tecniche ed operative.

Art. 6 - Revoca delle Concessioni

- 6.1. L'Utente dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 42 cod. nav., la competente autorità amministrativa può, per sopravvenuti specifici motivi inerenti all'uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, revocare le Concessioni prima della loro naturale scadenza e che, per effetto di tale revoca, anche il Contratto diventerebbe inefficace; in tal caso l'Utente non avrà diritto a restituzioni, risarcimenti o indennizzi di sorta.

SEZIONE II - DIRITTO DI ORMEGGIO

Art. 7 - Dimensioni dell'Unità e modifiche del Posto Barca

- 7.1. Prima dell'inizio del godimento del Posto Barca, l'Utente dovrà consegnare e/o trasmettere a CdF copia della licenza di navigazione, o altro documento equipollente, in base alla legislazione dello stato nei cui registri l'imbarcazione è iscritta nonché copia della polizza di cui all'art.8, in corso di validità;
- 7.2. Dopo l'arrivo dell'Unità nella Marina, CdF potrà effettuare discrezionalmente e con qualsiasi strumento ritenuto idoneo, la verifica delle dimensioni massime effettive dell'Unità dichiarate dall'Utente.
- 7.3. Qualora le misurazioni effettuate da CdF dovessero riscontrare anche una sola delle dimensioni massime effettive superiore a quelle comunicate dal Cliente (determinate secondo gli opportuni standard armonizzati, ai sensi del codice della nautica da diporto),

CdF avrà il diritto di risolvere, ex art. 1456 c.c. il Contratto, dandone comunicazione al Cliente, salvo il diritto al risarcimento del danno e, ove richiesto, l'Unità dovrà essere allontanata dalla Marina senza indugio. In tal caso, l'Utente riconosce fin d'ora a CdF il diritto di collocare altrove l'Unità, salvo disponibilità e con eventuali maggiorazioni della Tariffa.

- 7.4. È esclusiva responsabilità dell'Utente provvedere alle corrette operazioni di ormeggio dell'Unità nel Posto Barca riguardo alle quali è espressamente esclusa la responsabilità di CdF. A proprio insindacabile giudizio, CdF potrà comunque disporre a spese dell'Utente il rinforzo degli ormeggi ritenuti non idonei.
- 7.5. È fatto espresso divieto al Cliente, in assenza della novazione del presente contratto, di ormeggiare nella Marina un'unità da diporto diversa da quella di cui al presente Contratto.
- 7.6. Il Cliente si obbliga, altresì, a comunicare per iscritto a CdF, entro sette giorni dall'avvenuta variazione, ogni modifica relativa a dati personali o alle caratteristiche dell'Unità, precedentemente dichiarati e contenuti nel presente Contratto (es. sulle polizze assicurative).
- 7.7. CdF si riserva, in caso di inadempimento a quanto previsto nel presente articolo, la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ex art. 1456 c.c. dandone comunicazione a mezzo PEC o Racc. A/R, senza indennizzo alcuno e salvo il risarcimento del danno.
- 7.8. Si precisa che CdF potrà modificare l'esatta posizione del Posto Barca, in osservanza a disposizioni che saranno impartite dalle autorità amministrative o per esigenze tecniche ed operative, dandone preavviso al Cliente.

Art. 8 - Copertura assicurativa dell'Unità

- 8.1. Per tutta la durata del Contratto, l'Utente dovrà assicurare l'Unità con la stipulazione di polizza "obbligatoria per responsabilità civile derivante dalla nautica da diporto" per ipotesi di rischio e per un massimale minimo di € 5.000.000, trasmettendone copia a CdF prima dell'ingresso dell'Unità nella Marina.

Art. 9 - Responsabilità e manleve relative all'Unità

- 9.1. Il Cliente è l'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti di legge relativi all'Unità nonché per i danni provocati a persone e cose dall'Unità e/o dalle persone ivi ospitate e/o presenti.
- 9.2. Il Cliente, con assunzione di ogni responsabilità, dichiara di essere in regola con la documentazione relativa all'Unità, al motore, alla patente nautica eventualmente necessaria e di avere a bordo tutte le dotazioni previste dalle vigenti normative, inclusa quella di cui al Decreto legislativo, 18/07/2005 n° 171 (Codice della nautica da diporto) e ss. mm.
- 9.3. CdF non assume alcun obbligo di custodia delle imbarcazioni ormeggiate nel Posto Barca e delle cose in essa contenute.
- 9.4. L'Utente dichiara di essere consapevole e di accettare che CdF non sia in alcun modo responsabile dei danni subiti dall'Unità causati, *inter alia*, da eventi meteorologici, atti vandalici, furti o altri danni provocati da terzi. Ciò, anche nel caso in cui CdF sia in possesso di copia delle chiavi dell'imbarcazione, da essa accettate per mera comodità del Cliente.
- 9.5. Il Cliente, prima di allontanarsi dalla Marina, dovrà assicurarsi del perfetto stato degli ormeggi e, in particolare, che le cime siano in perfette condizioni e correttamente fissate secondo la buona regola marinaiasca. In caso di emergenza, il personale di CdF potrà sostituire le cime di ormeggio o i parabordi che dovessero risultare usurati, carenti o comunque non efficienti, con conseguente addebito delle relative spese al Cliente.
- 9.6. Con riferimento ad eventuali lavori, anche di lieve entità, che dovessero essere effettuati sull'Unità da parte di prestatori d'opera incaricati dal Cliente, quest'ultimo si assume la responsabilità della verifica degli adempimenti di cui alla Legge 81/2008 da parte dei suoi incaricati, sollevando e tenendo indenne CdF da qualsivoglia responsabilità in ordine all'operato di tali prestatori d'opera.

Art. 10 - Scadenza e riconsegna del Posto Barca

- 10.1. Alla scadenza del Contratto, come prevista nelle Condizioni Particolari, l'Utente dovrà provvedere all'allontanamento

dell'Unità dalla Marina ed alla riconsegna a CdF del Posto Barca. In difetto, potrà provvedere CdF con conseguente addebito all'Utente dei relativi costi, senza assumere alcuna responsabilità in ordine alla custodia dell'Unità, nonché dei beni ivi presenti.

- 10.2. Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del Posto Barca, a titolo di indennità di occupazione *sine titolo*, saranno applicate all'Utente le tariffe giornaliere di ormeggio previste dal listino di CdF, salvo il risarcimento del danno.

Art. 11 - Effetti della risoluzione del Contratto sul Posto Barca e l'Unità

- 11.1. L'Utente, a seguito della risoluzione del Contratto, dovrà provvedere tempestivamente all'allontanamento dell'Unità dalla Marina; in difetto potrà provvedervi CdF, anche tramite terzi, addebitando all'Utente i relativi costi, senza assumere alcuna responsabilità in ordine alla custodia dell'Unità e delle cose presenti all'interno delle stesse.
- 11.2. Successivamente alla risoluzione del Contratto, per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del Posto Barca saranno inoltre applicate all'Utente le tariffe giornaliere di ormeggio previste dal listino di CdF a titolo di indennità di occupazione senza titolo, oltre al maggior danno.
- 11.3. Le spese di rimozione, rimorchio, alaggio, varo, sosta e deposito saranno addebitate all'Utente che dovrà pagarle quale condizione per la restituzione dell'Unità.

SEZIONE III - DIRITTO DI POSTEGGIO

Art. 12 - Responsabilità e manleve relative all'Autovettura

- 12.1. Il Cliente è l'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti di legge relativi all'Autovettura, nonché per i danni provocati a persone e cose dall'Autovettura e/o dalle persone ivi ospitate e/o presenti.
- 12.2. Il Cliente, con assunzione di ogni responsabilità, dichiara di essere in regola con la documentazione relativa all'Autovettura, alla patente di guida e di avere tutte le dotazioni previste dalle vigenti normative.
- 12.3. CdF non assume alcun obbligo di custodia dell'Autovettura parcheggiata nel Posto Auto e delle cose in essa contenute.
- 12.4. L'Utente dichiara di essere consapevole e di accettare che CdF non sia in alcun modo responsabile dei danni subiti dall'Autovettura, causati, inter alia, da eventi meteorologici, atti vandalici, furti o altri danni provocati da terzi. Ciò, anche nel caso in cui CdF sia in possesso di copia delle chiavi dell'Autovettura, da essa accettate per mera comodità del Cliente.
- 12.5. CdF non avrà alcuna responsabilità sulle cose di proprietà del Cliente immesse nella Marina, né per infortuni, furti o danni a persone o cose che possano essere subiti dal Cliente e/o ai suoi beni nella Marina stessa.

Art. 13 - Copertura Assicurativa Autovettura

- 13.1. Per tutta la durata del Contratto, l'Utente dovrà assicurare l'Autovettura con la stipulazione di polizza obbligatoria per responsabilità civile.

Art. 14 - Scadenza e riconsegna del Posto Auto

- 14.1. Alla scadenza del Contratto, come prevista nelle Condizioni Particolari, l'Utente dovrà provvedere all'allontanamento dell'Autovettura dalla Marina ed alla riconsegna a CdF del Posto Auto. In difetto, potrà provvedere CdF con conseguente addebito all'Utente dei relativi costi, senza assumere alcuna responsabilità in ordine alla custodia dell'Autovettura, nonché dei beni ivi presenti.
- 14.2. Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del Posto Auto, a titolo di indennità di occupazione *sine titolo*, saranno applicate all'Utente le tariffe giornaliere di posteggio previste dal listino di CdF, salvo il risarcimento del danno.

Art. 15 - Effetti della risoluzione del Contratto sul Posto Auto e l'Autovettura

- 15.1. L'Utente, a seguito della risoluzione del Contratto, dovrà provvedere tempestivamente all'allontanamento dell'Autovettura dalla Marina; in difetto potrà provvedervi CdF, anche tramite terzi, addebitando all'Utente i relativi costi, senza assumere alcuna responsabilità in ordine alla custodia dell'Autovettura e delle cose presenti all'interno delle stesse.
- 15.2. Successivamente alla risoluzione del Contratto, per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del Posto Auto saranno inoltre applicate all'Utente le tariffe giornaliere di posteggio previste dal listino di CdF, a titolo di indennità di occupazione *sine titolo*, oltre al maggior danno.
- 15.3. Le spese di rimozione, rimorchio, sosta e deposito saranno addebitate all'Utente che dovrà pagarle quale condizione per la restituzione dell'Autovettura.

SEZIONE IV - USO DEL CALAVELE

Art. 16 - Uso del Calavele e riconsegna

- 16.1. Il Calavele è inteso quale pertinenza del Posto Barca ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 817 c.c. e ss. ed il Cliente ne disporrà in via esclusiva per tutta la durata del Contratto.
- 16.2. Entro la data di scadenza del Contratto, come prevista nelle Condizioni Particolari, l'Utente dovrà provvedere alla riconsegna a CdF del Calavele, che dovrà essere libero da cose e persone, consegnando le relative chiavi d'accesso. In difetto potrà provvedervi CdF, anche tramite terzi, addebitando all'Utente i relativi costi, senza assumere alcuna responsabilità in ordine alla custodia dei beni rimossi.
- 16.3. Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del Calavele, libero da cose e persone, saranno inoltre applicate all'Utente le tariffe giornaliere di Calavele previste dal listino di CdF, a titolo di indennità di occupazione *sine titolo*, oltre al maggior danno.
- 16.4. Il Cliente non potrà eseguire opere di alcun genere, né esternamente né internamente al Calavele e non potrà, in alcun modo modificarne la destinazione di deposito. In caso di inadempimento a quanto previsto nel presente articolo CdF avrà la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ex art. 1456 c.c. dandone comunicazione a mezzo PEC o Racc. A/R, senza indennizzo alcuno e salvo il risarcimento del danno.

Art. 17 - Responsabilità e manleve

- 17.1. il Cliente è immesso nella custodia del Calavele.
- 17.2. L'Utente dichiara di essere consapevole e di accettare che CdF non sia in alcun modo responsabile dei danni subiti dai propri beni riposti nel Calavele causati, *inter alia*, da atti vandalici, furti o altri danni provocati da terzi.

Art. 18 - Effetti della risoluzione del Contratto sul Calavele

- 18.1. L'Utente, a seguito della risoluzione del Contratto, dovrà provvedere tempestivamente alla riconsegna a CdF del Calavele, libero da cose e persone. In difetto potrà provvedervi CdF, anche tramite terzi, addebitando all'Utente i relativi costi, senza assumere alcuna responsabilità in ordine alla custodia dei beni rimossi.
- 18.2. Successivamente alla risoluzione del Contratto, per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del Calavele, libero da cose e persone, saranno inoltre applicate all'Utente le tariffe giornaliere di calavele previste dal listino di CdF, a titolo di indennità di occupazione *sine titolo*, oltre al maggior danno.
- 18.3. Le spese di rimozione e deposito dei beni dell'Utente saranno allo stesso addebitate che dovrà pagarle quale condizione per la restituzione di detti beni.

SEZIONE V - I SERVIZI

Art. 19 - Somministrazione dei Servizi

- 19.1. La somministrazione dei Servizi si intende in esclusiva, ai sensi dell'art. 1567 c.c. ed il mancato esercizio e/o utilizzo degli stessi, anche parziale, da parte dell'Utente, non darà luogo a variazioni del corrispettivo pattuito. L'Utente, pertanto, non potrà rifiutare il pagamento dei Servizi, anche adducendone il mancato utilizzo.

Art. 20 - Limitazione di responsabilità di CdF

- 20.1. CdF è espressamente esonerata da responsabilità per interruzioni nell'erogazione dei Servizi o per impossibilità dell'utilizzo, totale e parziale, del Posto Barca o del Posto Auto, restando così in capo all'Utente ogni rischio circa l'effettiva utilizzabilità della Marina, salvo che l'evento non sia dipendente da fatto o colpa imputabili a CdF.
- 20.2. La cessione non autorizzata a terzi, anche parziale, dei Servizi darà diritto a CdF di risolvere ex art 1456 c.c. il Contratto, dandone comunicazione a mezzo PEC o Racc. A/R.

Art. 21 - Oneri e pagamenti

- 21.1. Gli oneri relativi ai Servizi Generali sono compresi nella Tariffa.
- 21.2. Gli oneri relativi ai Servizi a Domanda Individuale saranno addebitati a consuntivo all'Utente in base alle relative tariffe che CdF pubblicherà periodicamente.
- 21.3. Il pagamento dei Servizi avverrà nelle modalità stabilite nelle Condizioni Particolari.
- 21.4. Il pagamento dei suddetti Servizi a Domanda Individuale o di quant'altro dovuto anche per servizi sussidiari od altri oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni dell'Utente, per qualsiasi titolo e ragione.
- 21.5. CdF avrà diritto di sospendere l'erogazione dei Servizi all'Utente che sia in mora nei pagamenti dovuti per l'erogazione dei Servizi stessi; all'Utente moroso saranno inoltre addebitati interessi moratori nella misura massima prevista dal D. Lgs. 231/2002.

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 22 - Intuitu personae

- 22.1. Il presente Contratto è stipulato intuitu personae e pertanto l'Utente non potrà cederlo a terzi, né potrà cedere a terzi il Posto Barca o il Posto Auto senza preventiva autorizzazione di CdF. In difetto, la cessione non avrà efficacia.
- 22.2. Nel caso di Utente persona giuridica che intenda cedere la propria azienda, o un ramo di essa nel quale sia ricompreso il Contratto, l'Utente dovrà far pervenire a CdF:
- comunicazione sottoscritta, anche dal terzo acquirente, con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm., ove necessario;
 - copia delle presenti Condizioni Generali e delle Condizioni Particolari, degli Allegati, nonché del Regolamento, sottoscritti dal terzo acquirente per accettazione ed impegno alla puntuale osservanza degli stessi;
 - copia di un valido documento di identità del terzo acquirente o, in caso di società, copia di documento comprovante l'esistenza della società, codice fiscale, estremi di iscrizione nei pubblici registri, nonché copia del documento di identità del legale rappresentante.

Art. 23 - Gestione della Marina

- 23.1. CdF potrà affidare in qualsiasi momento ad altro soggetto la gestione della Marina, dandone semplice comunicazione all'Utente.
- 23.2. In tal caso tutti i diritti derivanti a CdF in forza del Contratto e del Regolamento saranno esercitati dal soggetto affidatario della gestione della Marina.

Art. 24 - Comunicazioni

- 24.1. Ogni comunicazione relativa al Contratto dovrà essere inviata agli indirizzi, fisici e/o email, indicati nelle Condizioni Particolari.

Art. 25 - Protezione dei dati personali

- 25.1. L'Utente, preso atto dell'informativa privacy allegata, dichiara di essere stato debitamente informato circa i dati e le notizie riguardanti le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento dei dati personali, le conseguenze di un eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che potranno venire a conoscenza in qualità di responsabili od

incaricati, l'ambito di diffusione dei dati medesimi, i diritti e gli estremi del titolare del trattamento, coincidente con CdF.

Art. 26 - Interezza del Contratto

- 26.1. Il presente Contratto costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera ogni altro eventuale precedente accordo.
- 26.2. L'eventuale tolleranza da parte di CdF di comportamenti dell'Utente, in violazione delle disposizioni del Contratto, non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.

Art. 27 - Legge applicabile e foro competente

- 27.1. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.
- 27.2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti circa l'interpretazione o l'esecuzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Imperia.

Art. 28 - Elezione di domicilio

- 28.1. Ai fini del presente contratto l'Utente elegge domicilio presso l'Unità. Ogni comunicazione relativa al Contratto potrà essere pertanto compiuta alternativamente presso la residenza, la sede legale dell'Utente o presso l'Unità.

Ventimiglia il 11/03/2021

Firma Cliente: _____

APPROVAZIONE ESPRESSA DI SINGOLE PATTUZIONI

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Utente dichiara di aver preso visione del regolamento interno della Marina pubblicato sul sito web www.caladelforte.it, nonché di aver preso specifica visione e di approvare espressamente le seguenti clausole: Art. 3 - Corrispettivi e pagamenti); Art. 4 - Manleve; Art. 5 - Regolamento e modifiche; Art. 6 - Revoca delle Concessioni; Art. 7 - Dimensioni dell'Unità e modifiche del Posto Barca; Art. 9 - Responsabilità e manleve relative all'Unità; Art. 10 - Scadenza e riconsegna del Posto Barca; Art. 11 - Effetti della risoluzione del Contratto sul Posto Barca e l'Unità; Art. 12 - Responsabilità e manleve relative all'Autovettura; Art. 14 - Scadenza e riconsegna del Posto Auto; Art. 15 - Effetti della risoluzione del Contratto sul Posto Auto e l'Autovettura; Art. 16 - Uso del Calavele e riconsegna; Art. 17 - Responsabilità e manleve; Art. 18 - Effetti della risoluzione del Contratto sul Calavele; Art. 20 - Limitazione di responsabilità di CdF; Art. 21 - Oneri e pagamenti; Art. 22 - Intuitu personae; Art. 27 - Legge applicabile e foro competente; Art. 28 - Elezione di domicilio.

Ventimiglia il 11/03/2021

Firma Utente: _____